

Corte di Cassazione civile, sez. III, ordinanza 30 giugno – 20 ottobre 2020, n. 22860

(Omissis)

7. Il primo motivo presenta una sostanza fattuale in ordine alla valutazione della sussistenza della violazione dell'art. 1587 c.c. nella condotta della C. , e argomenta artificiosamente su una frase tratta da Cass. 6751/1997 (quella relativa alla responsabilità del locatore nei confronti dei terzi danneggiati dal conduttore): il giudice d'appello ha citato tale pronuncia e altri arresti soltanto per affermare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le molestie ai vicini costituiscono abuso di bene locato in violazione quindi dell'art. 1587 c.c., e ciò è indiscutibile. Per di più il giudice d'appello ha anche confermato l'inadempimento (già proclamato dal Tribunale) del contratto in rapporto al suo art. 2, prevedente divieto di molestie agli altri abitanti dello stabile. Il rilievo della condotta della C. ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1587 c.c., n. 1 è oggetto di valutazione di merito; e ad abundantiam ben si può riconoscere che la condotta inadempiente ai fini della risoluzione può essere integrata anche da un solo episodio, per la gravità dello stesso, che, si ripete, deve essere valutata dal giudice di merito.

Il motivo quindi risulta inammissibile, perché in realtà, pur tentando di schermarsi con peraltro infondati - rilievi di diritto, attua una revisione del compendio probatorio partendo dalla ordinanza istruttoria di primo grado.

8. Il secondo motivo, ictu oculi, costituisce un tentativo di replica, da un apparentemente diverso punto di vista, del precedente motivo. Dalla motivazione della sentenza d'appello emerge che la corte territoriale ha valutato la rilevanza della condotta della C. ; anche questa censura è in realtà fattuale, in quanto nega la sussistenza di tale prova.

9. Nel terzo motivo si lamenta una omessa pronuncia del primo giudice sull'acquisizione della sentenza penale - la sentenza era stata pronunciata dal Tribunale penale di Genova il 10 giugno 2015 e prodotta dall'attuale controricorrente all'udienza del 26 novembre 2015 nel giudizio civile, come emerge nel passo trascritto dalla ricorrente della comparsa di costituzione d'appello di A.R.T.E. -. Secondo la ricorrente, per denunciare tale omessa pronuncia avrebbe dovuto proporre appello incidentale controparte. In effetti, avrebbe dovuto essere la C. a sollevare, se sussisteva, la questione della omissione della pronuncia, in quanto avente per oggetto la sua eccezione di inammissibilità della produzione della sentenza penale nel giudizio civile, ed avendo soltanto la C. interesse come conseguenza dell'asserito vizio di rito, ovvero interesse a che la sentenza penale che l'aveva condannata fosse introdotta, e tenuta in conto quindi, nel giudizio civile. Comunque a tale sentenza penale non è da attribuirsi un effettivo rilievo, perché l'accertamento del giudice civile si fonda, ictu oculi in misura sufficiente, anche sulle testimonianze raccolte appunto in sede civile. Il motivo pertanto merita rigetto.

10. Per quanto appena rilevato per il terzo, non vi è interesse al quarto motivo; d'altronde, il giudice d'appello non ha attribuito alcun valore di giudicato alla sentenza penale, ma soltanto se ne è avvalsa alla luce del principio del libero convincimento, e comunque per strutturare un argomento ad abundantiam, visto il contenuto delle testimonianze rese nel giudizio civile.11. Il quinto motivo costituisce evidentemente una inammissibile valutazione alternativa delle prove ivi citate. Viene qui ripreso anche l'argomento, già confutato a proposito dei due precedenti motivi, del richiamo da parte del giudice d'appello alla sentenza penale.12. Nel sesto motivo, le prime due censure - A e B - costituiscono inammissibili valutazioni alternative del merito; la censura sub C riguarda invece una pretesa omessa pronuncia, ma sine dubio si comprende logicamente dal complesso motivazionale della sentenza impugnata che il giudice d'appello ha ritenuto irrilevante tale acquisizione, per cui la censura è infondata.13. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - alla controricorrente. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2400, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15 % per spese generali, nonché

agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1bis se dovuto.